

Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 tutela i soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Con il termine whistleblowing si intende, quindi, la segnalazione di un illecito o di un'irregolarità del quale il segnalante è venuto a conoscenza all'interno del contesto lavorativo.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Non esiste una lista tassativa dei potenziali illeciti che si possono segnalare. In linea generale i fatti e/o i comportamenti segnalati devono avere la potenzialità di minare l'integrità e l'etica aziendale, **devono essere di interesse generale e non individuale**. Essi potranno essere anomalie, **potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell'interesse che a danno dell'Azienda**. Il segnalante ne deve essere venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo.

Si possono, quindi, segnalare:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche detto "Modello 231");
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno (rimando con link al D.lgs)

Non vanno segnalate, tramite questo canale, questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

L'art. 3 del D.lgs n. 24/2023, menziona espressamente tutti i soggetti che possono effettuare una segnalazione:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Canale interno di segnalazione

È stato attivato un canale di ricezione e gestione delle segnalazioni in formato scritto (*web form*) che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalatore, della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Permette altresì al Responsabile del canale di segnalazione, qualora il segnalante indichi i propri recapiti, di comunicare con lo stesso al fine di istruire al meglio la segnalazione.

La segnalazione effettuata mediante *web form* perverrà ad un indirizzo e-mail che opera su server estranei al contesto aziendale, in modo da offrire le più ampie garanzie di riservatezza.

Mail: whistleblowingcepaid@organismodivigilanza.info

Segnalazione anonima

Le segnalazioni “anonime”, effettuate senza identificazione del whistleblower/segnalante, verranno archiviate quali “segnalazioni anonime” e saranno oggetto di istruttoria purché **adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari**, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Qualora il segnalante anonimo dovesse palesare la sua identità otterrà le tutele previste da D.lgs 24/2023.

Sono considerate anonime le segnalazioni che sono trasmesse a mezzo *web form* non indicando alcun dato personale utile a ricondurre la segnalazione all'identità del segnalante.

Segnalazione esterna e pubblica

Il segnalante può utilizzare il canale esterno effettuando la segnalazione all'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), **solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:**

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

CHI È IL RESPONSABILE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE?

La segnalazione verrà ricevuta dall'**Organismo di Vigilanza (ODV)** del CE.P.A.I.D. che aprirà un'indagine interna per accertare i fatti oggetto della segnalazione. Le segnalazioni devono essere, quindi, il più possibile circostanziate e devono offrire il maggior numero di elementi al fine di permettere agli organi deputati di effettuare le verifiche necessarie.

Il responsabile del canale di segnalazione:

- rilascerà al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- manterrà le interlocuzioni con il segnalante e richiederà a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- darà diligente seguito alla segnalazione;

- fornirà riscontro della segnalazione al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per maggiori informazioni, approfondimenti, documenti o altro l'ODV **potrebbe contattare il segnalante**, qualora questi inserisca i suoi recapiti, sempre nel rispetto della riservatezza a garanzia di un'efficace gestione della procedura.

Compatibilmente con le esigenze di confidenzialità delle indagini interne e del loro esito, il segnalante, verrà tenuto aggiornato sul corso della procedura.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Il segnalante che ha effettuato delle segnalazioni in buona fede, fuori dai casi di diffamazione e calunnia, **è tutelato da qualunque atto ritorsivo**. Infatti vige il principio di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

CE.P.A.I.D. è il titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal segnalante.